

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Modello 730/2016: inizia la raccolta documenti**

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che coloro che sono pensionati o lavoratori dipendenti e assimilati o che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, per la dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2015, possono utilizzare **il modello 730/2016** (ordinario o precompilato). Il modello **730/2015** deve essere presentato: i) **direttamente** dal **15 Aprile 2016 al 7 luglio 2016**, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accedendo alla sezione dedicata alla dichiarazione precompilata; ii) al **sostituto d'imposta**, oppure **al CAF o ad un professionista** abilitato, che lo trasmetterà entro il predetto termine del **7 luglio 2016**. E', pertanto, **opportuno iniziare prontamente la raccolta dei dati e dei documenti**. A tal fine, **per agevolare l'operazione di reperimento dati e documenti**, abbiamo predisposto **una check list che Vi invitiamo a leggere attentamente individuando i punti di Vostro interesse**.

### **Premessa**

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730. Tale modello è vantaggioso, in quanto il contribuente:

- **non deve eseguire calcoli** e pertanto la compilazione è più semplice;
- **ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga** o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- **se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione** (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

### **OSSERVA**

- **Dal 15 Aprile 2016, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione il Modello 730 precompilato** sul sito internet [www.agenziaentrate.i.gov.it](http://www.agenziaentrate.i.gov.it);
- **Il 730 deve essere presentato entro il 7 luglio 2016**, sia nel caso di presentazione diretta

all'Agenzia delle entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d'imposta oppure al Caf o al professionista.

### **Soggetti interessati dalla predisposizione del mod. 730/2016**

---

Il Mod. 730 (ordinario o precompilato) può essere utilizzato dai contribuenti che nel 2015 sono:

- **pensionati o lavoratori dipendenti** (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
- **soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente** (quali il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc.);
- **soci di cooperative di produzione e lavoro**, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- **sacerdoti** della Chiesa cattolica;
- **giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive** (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- **soggetti impegnati in lavori socialmente utili;**
- **lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno.** Questi contribuenti possono rivolgersi:
  - ✓ al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2016;
  - ✓ a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2016 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- **personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato**, rivolgendosi al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2015 al mese di giugno dell'anno 2016;
- **redditi di collaborazione coordinata e continuativa** – almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2016 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- **produttori agricoli** esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

### **Soggetti che non possono presentare 730/2016**

---

I soggetti che **non possono utilizzare il 730/2016**, ma devono presentare UNICO 2016 sono coloro che hanno prodotto o percepito:

- **redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;**

→ **redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;**

→ **redditi "diversi"** non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righe D4 e D5 (ad es. vanno dichiarati con modello UNICO i proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende e i proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende);

→ **plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;**

→ **quale soggetto beneficiario, reddito proveniente da trust.**

→ **devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni:**

- ✓ **Iva,**
- ✓ **Irap,**
- ✓ **sostituti d'imposta modelli 770 ordinario e semplificato**

(ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori "porta a porta");

→ **non sono residenti in Italia nel 2015 e/o nel 2016;**

→ **devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;**

### **Soggetti esonerati dalla presentazione del mod. 730/2016**

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi nell'anno 2015 ha posseduto:

→ **un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00** nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;

→ **un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00** nel quale concorre un assegno periodico corrisposto dal coniuge ad eccezione di quello relativo al mantenimento dei figli;

→ **un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00** nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;

→ **un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00**, nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un'età pari o superiore a 75 anni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;

→ **un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00** nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio

sanitario nazionale, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);

→ **solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);**

→ **solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00**, goduti per l'intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

→ **solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a euro 500,00;**

→ **solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato** ad effettuare le ritenute di acconto ed eventualmente redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze;

→ **solo redditi esenti** (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche);

→ **solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti**, se ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;

→ **solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d'imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;

→ **solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);**

→ **solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta** (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali);

→ **redditi derivanti da lavori socialmente utili;**

→ **solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva** (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

**Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti**, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, **che hanno:**

- un'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo
  - al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze,
  - che diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia,
  - delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, e delle ritenute,
- non supera euro 10,33.**

### **Principali Novità del 730/2016 per l'anno 2015**

Con il 730/2016, relativo al periodo d'imposta 2015, **entra a regime il bonus IRPEF di 80 euro al mese, spettante ai lavoratori dipendenti e ad alcune categorie assimilate**, con un reddito complessivo non superiore a 26.000 euro. L'importo totale massimo del bonus, infatti, **passa dai 640 euro del 2014** (in cui si è applicato per otto mesi, da maggio a dicembre), **ai 960 euro del 2015, considerando quindi tutti i dodici mesi dell'anno.**

Dal 2015, **per verificare il rispetto del limite di 26.000 euro**, occorre:

- **aggiungere all'importo del reddito complessivo**, determinato ai fini IRPEF, **l'ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia;**
- **sottrarre l'ammontare delle somme erogate a titolo di "TFR in busta paga".**

#### **OSSERVA**

La legge di stabilità 2015 ha, infatti, **introdotto la possibilità**, per i lavoratori dipendenti del settore privato con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, **di optare per la liquidazione mensile del TFR come parte integrativa della retribuzione**, che concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF tassato in via ordinaria.

È stato, invece, eliminato **il rigo C4 relativo all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% alle somme erogate ai dipendenti del settore privato** per l'incremento della produttività del lavoro, **poiché l'agevolazione non è stata prorogata per il 2015.**

Restando nell'ambito del reddito di lavoro dipendente, si segnala altresì:

- **l'incremento da 6.700 a 7.500 euro dell'importo non imponibile del reddito di lavoro dipendente dei c.d. "lavoratori frontalieri"** (solo il reddito eccedente concorre a formare il reddito complessivo);
- **l'esenzione fino a 6.700 euro per i redditi di lavoro dipendente e di pensione prodotti in euro dai soggetti residenti a Campione d'Italia** (solo l'importo eccedente concorre a formare il reddito complessivo).

Nell'ambito della fiscalità immobiliare, invece, le principali novità riguardano:

- i **redditi dominicale e agrario dei terreni**, che devono essere ulteriormente rivalutati del 30% in luogo del 15% relativo al 2014; **l'ulteriore rivalutazione si applica nella misura del 10% nel caso di terreni agricoli o non coltivati**, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (in luogo del 5% del 2014);
- **l'indicazione dei dati relativi ai contratti di locazione** (sezione II del quadro B); i campi relativi all'indicazione degli estremi di registrazione del contratto di locazione **devono essere compilati solo se il contratto è stato registrato presso l'Ufficio e nella copia del modello di richiesta di registrazione restituito dall'Ufficio non è indicato il codice identificativo del contratto**; se, invece, il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti on line, oppure tramite il nuovo modello RLI, **deve essere indicato, nel nuovo apposito campo, il codice identificativo del contratto, composto da 17 caratteri**, reperibile nella ricevuta di registrazione telematica (o, eventualmente, nella copia restituita dall'Ufficio).

Trovano, inoltre, spazio nel modello 730/2016 **le proroghe per il 2015 della detrazione del:**

- **50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio**;
- **50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
- **65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici**; la detrazione è riconosciuta anche per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e di schermature solari (tende esterne, chiusure oscuranti e altri dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate);
- **65% per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche**, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità.

In relazione agli oneri detraibili, **ulteriori novità riguardano:**

- **l'importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS** che possono beneficiare della detrazione del 26%, **che si incrementa da 2.065 a 30.000 euro annui**;
- **la detrazione del 19% delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia**, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, **in relazione ad un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente**.

Novità assoluta il **nuovo quadro K**, che deve essere **utilizzato dall'amministratore di condominio per comunicare all'Agenzia delle Entrate:**

- i **dati catastali del condominio oggetto di interventi edilizi sulle parti comuni**, per i quali spetta la detrazione IRPEF del 50%;
- **l'elenco dell'ammontare dei beni e dei servizi acquistati dal condominio** stesso ed i dati identificativi dei relativi fornitori.

#### **OSSERVA**

**Per i contribuenti che sono amministratori di condominio ma che possono utilizzare il modello 730/2016**, in quanto non svolgono l'attività in forma professionale, non sarà quindi più necessario presentare, **in aggiunta al modello 730, il quadro AC del modello UNICO PF** (che viene ridenominato quadro RK nel modello UNICO 2016).

La compilazione del quadro K va **indicata barrando l'apposita casella che è stata inserita nel frontespizio del modello 730/2016**.

#### **Termini di presentazione**

---

Il modello **730/2016** deve essere presentato:

- **direttamente** → dal **15 Aprile 2016 al 7 luglio 2016**, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accedendo alla sezione dedicata alla dichiarazione precompilata;
- al **sostituto d'imposta**, oppure al **CAF o ad un professionista** abilitato → entro il **7 luglio 2016**.

#### **Raccolta dati**

---

**E'**, pertanto, **opportuno iniziare prontamente la raccolta dei dati e dei documenti**. Al fine di agevolare l'operazione di reperimento dati e documenti, abbiamo **predisposto una check list che Vi invitiamo a leggere attentamente** individuando i punti di Vostro interesse.

**Coloro che hanno già consegnato allo Studio la documentazione richiesta sono pregati comunque di prendere conoscenza di quanto segue al fine di verificare la completezza dei dati.**

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

**Cordiali saluti**

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**

# 730/2016: CHECK LIST per raccolta documenti

Nome e Cognome del Contribuente: \_\_\_\_\_

luogo e data di nascita: \_\_\_\_\_

Recapito telefonico: \_\_\_\_\_

Indirizzo mail: \_\_\_\_\_

Siamo in presenza di un sostituto d'imposta ?

SI

NO

Dati del sostituto di imposta che effettuerà il conguaglio \_\_\_\_\_

## FAMILIARI A CARICO\*

COGNOME E NOME	LEGAME DI PARENTELA	CODICE FISCALE	MESI A CARICO	Residente all'estero (si o no)	Minore di 3 anni	Reddito complessivo	% detrazione

(\*) Sono considerati **fiscalmente a carico**, se nel **2015 non** hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare **superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili**:

- ☞ il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- ☞ i **figli**, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
- ☞ i seguenti **altri familiari**:
  - il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  - i discendenti dei figli;
  - i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
  - i genitori adottivi;
  - i generi e le nuore;
  - il suocero e la suocera;
  - i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.
  - I nonni e le nonne (compresi quelli naturali)

Le detrazioni per **coniuge e figli** a carico spettano **anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia**.

La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.

Per poter fruire della detrazione per "**altri familiari a carico**" è necessario inoltre che questi **convivano con il contribuente** oppure ricevano da lui assegni alimentari che non risultano da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.



Al fine di verificare lo status di "**familiare a carico**" ed in particolare il possesso di un **reddito complessivo non superiore a € 2.840,51**, va considerato anche il **reddito da fabbricati assoggettato alla "cedolare secca"**.

**Variazioni di residenza anagrafica:** indicare eventuali nuove residenze anagrafiche.

COGNOME E NOME	VARIAZIONI ANAGRAFICHE	DATA EFFETTO

REDDITI PERCEPITI	
	<b>Redditi da pensione/lavoro dipendente:</b> Certificazione Unica, rilasciata dal datore di lavoro o dall'INPS, dal Tesoro o da altri Enti Pubblici (CU 2016)
	Compensi percepiti per lavori socialmente utili
	Documentazione relativa agli assegni erogati <b>dall'INAIL</b> (a lavoratori dipendenti, imprenditori e soci di società) e dall' <b>INPS</b> per mobilità e disoccupazione (cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell'edilizia, nell'agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale
	Redditi di <u>lavoro dipendente prestato in zone di frontiera</u> , imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 7.500 euro.

**Redditi di terreni e fabbricati:** gli atti notarili comprovanti la proprietà, l'usufrutto o altro diritto reale; nonché per quelli dati in locazione **l'importo dell'affitto inerente l'anno 2015** (anche se non ancora riscosso).

Segnaliamo che per gli immobili ad uso abitativo concessi in locazione è previsto un credito d'imposta a fronte delle imposte versate sui canoni non percepiti purché in presenza di provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.

AFFITTI/LOCAZIONI				
Dati fabbricato o terreno/ubicazione e note varie	Canone annuo	Opzione cedolare secca	Canone convenzionale	Immobile vincolato (o estremi di registrazione del contratto di locazione)
	Euro			
	Euro			
	Euro			
SITUAZIONI PARTICOLARI				
Dati fabbricato o terreno (1)	Indirizzo		Imu NON DOVUTA (2)	Annotazioni

- (1) I codici che individuano l'utilizzo dell'immobile e che, pertanto, devono essere indicati in questa colonna sono i seguenti:
- **'1'** se l'immobile è utilizzato come **abitazione principale**. Si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione va indicato in questa colonna il codice 11 o 12.  
Il codice '1', relativo all'abitazione principale, può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi:  
    - quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono;
    - nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.
 Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale;  
 Per le abitazioni principali e le pertinenze assoggettate a Imu (abitazioni principali classificate nelle **categorie catastali A/1, A/8 e A/9**) non sono dovute Irpef e addizionali. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2 e poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione;
  - **'2'** se l'immobile è **tenuto a disposizione** immobile, ad uso abitativo, tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari, per il quale si applica l'aumento di un terzo;
  - **'3'** se l'immobile è **locato in assenza di regime legale** di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
  - **'4'** se l'immobile è **locato in regime legale** di determinazione del canone (equo canone);
  - **'5'** se l'immobile è una **pertinenza** dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) ed è iscritta in catasto con autonoma rendita;
  - **'8'** se l'immobile si trova in uno dei comuni ad **alta densità abitativa** ed è concesso in locazione a canone "convenzionale" (legge n. 431/98 art. 2, c. 3, e art. 5, c. 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, oppure, immobile, dato in locazione a canone "concordato", situato in uno **dei comuni** per i quali è stato deliberato negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore (28 maggio 2014) della legge di conversione del decreto, **lo stato di emergenza** a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.
  - **'9'** se l'immobile **non rientra in nessuno dei casi** individuati con i codici da 1 a 17.
  - **'10'** se l'immobile è **abitazione o pertinenza data in uso gratuito** a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica, oppure unità in comproprietà utilizzate interamente come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
  - **'11'** se l'immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di **libero mercato o "patti in deroga"**.
  - **'12'** se l'immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone **"concordato"**, situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa, oppure in uno dei comuni per i quali è stato deliberato **lo stato di emergenza**. In quest'ultimo caso il codice 12 può essere indicato solo se si è optato per la cedolare secca;
  - **'14'** se l'immobile **situato nella regione Abruzzo, dato in locazione a persone residenti** o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.
  - **'15'** se l'immobile **situato nella regione Abruzzo dato in comodato** a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.
  - **'16'** se **reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef** (fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso;
  - **'17'** se **reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef** (fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso.
- (2) **Casi particolari IMU:** indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l'applicazione dell'Imu:
- **'1'** fabbricato, diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, esente dall'Imu, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;
  - **'2'** abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2014, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute Irpef e addizionali in quanto sostituite dall'Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad Imu;
  - **'3'** immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell'immobile concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella **misura del 50 per cento**.

	<b>Redditi diversi</b> Documentazione atta a determinare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso (plusvalenze da lottizzazione di terreni, da cessione a titolo oneroso di immobili acquistati da non più di cinque anni, da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società, cessione di valute e metalli preziosi, ecc.).
	<b>i redditi degli immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE</b> e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale.
	per le <b>indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi</b> erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto
	<b>altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta</b> , ad esempio vincite conseguite all'estero per effetto della partecipazione a giochi on line.
	<b>Redditi derivanti da attività occasionale (commerciale o di lavoro autonomo) o da obblighi di fare, non fare e permettere;</b>
	<b>Documentazione relativa ad imposte ed oneri rimborsati</b> nell'anno 2015 già portati in deduzione dal reddito negli anni precedenti;
	Varie ed eventuali

#### ONERI DETRAIBILI QUADRO E

	<b>Spese sanitarie</b> (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili). È detraibile la parte che supera l'importo di Euro 129,11 <b>Esempio:</b> spese per prestazioni chirurgiche e specialistiche, analisi, indagini radioscopiche, protesi, acquisto medicinali, importo del <i>ticket</i> relativo a spese sostenute nell'ambito del S.S.N., spese per assistenza specifica, quali l'assistenza infermieristica e riabilitativa ecc.
	

	Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili) relative a patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta, e documentate da ricevute, fatture, scontrini parlanti, prescrizioni mediche. L'ammontare massimo delle spese sanitarie detraibile non può superare € 6.197,48.
✚	Spese sanitarie sostenute per persone con disabilità, in particolare per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione. La detrazione spetta per l'intero importo. Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).
✚	Spese per l'acquisto di veicoli per persone con disabilità, nel limite di spesa di € 18.075,99 e con riferimento ad un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di 4 anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico.
✚	<b>Spese sanitarie rateizzate in precedenza</b> Spese sanitarie superiori a 15.493,71 sostenute negli anni 2012 e/o nel 2013 e/o nel 2014 e il contribuente ha scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
✚	<b>Spese per l'acquisto di cani guida per non vedenti.</b> La detrazione spetta per l'intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all'acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di 4 anni, salvo i casi di perdita dell'animale. <b>La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo.</b>
✚	<b>Spese di mantenimento dei cani guida.</b> La detrazione spetta esclusivamente al non vedente <b>(e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico)</b> a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta e si tratta di una detrazione forfetaria di € 516,46.
✚	<b>Interessi passivi</b> , relativi oneri accessori e quote di rivalutazione pagati nel 2015 in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per <b>l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale</b> entro un anno dall'acquisto. La detrazione spetta su un importo massimo di € 4.000,00.
✚	<b>Interessi passivi</b> , oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto di abitazioni <b>diverse dalla principale stipulati prima del 1993.</b>
✚	

	<b>Interessi passivi</b> , oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di <b>mutui</b> (anche non ipotecari) <b>contratti nel 1997</b> per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione degli edifici.
	<b>Interessi passivi</b> , oneri accessori e quote di rivalutazione dei mutui ipotecari contratti, a partire dal 1998, per <b>la costruzione e la ristrutturazione edilizia di immobili da adibire ad abitazione principale</b> .
	<b>Interessi passivi</b> , oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.
	<p><b>Premi pagati per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni</b> (contratti sia vita che infortuni stipulati fino al 31 dicembre 2000), documentati dalle relative quietanze di pagamento e da copia della relativa polizza, <b>per un importo di spesa non superiore a € 530,00</b>.</p> <p><b>Premi pagati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte</b>, di invalidità permanente superiore al 5%, di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani (contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001), documentati dalle relative quietanze di pagamento e da copia della relativa polizza, <b>per un importo di spesa non superiore a € 530,00</b>.</p> <p><b>Premi pagati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza</b> nel compimento degli atti della vita quotidiana. <b>L'importo non deve complessivamente superare € 1.291,14 euro</b>, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.</p>
	<b>Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria</b> , tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri sostenuti nel 2015.
	<b>Spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione</b> (ovvero, della scuola materna, aperta ai bambini di età compresa dai 3 ai 5 anni) <b>e della scuola secondaria di secondo grado (ovvero, della scuola superiore) del sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1 della Legge n. 62/2000</b> (quindi, scuole statali o scuole paritarie private e degli enti locali), <b>per un importo massimo di spesa di € 400 per alunno o studente</b> .
	

	<b>Spese funebri sostenute in dipendenza dalla morte di persone</b> , anche senza che intercorra un rapporto di parentela, <b>documentate dalle relative fatture e ricevute</b> , per max € 1.550 ad evento morte.
✚	<b>Spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana</b> . Le spese devono risultare <b>da idonea documentazione</b> , che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. <b>Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare</b> , nella ricevuta devono essere indicati anche <b>gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo</b> . Il contribuente può fruire della detrazione su un <b>importo massimo di € 2.100, solo se il reddito complessivo non supera i € 40.000</b> , considerando anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni
✚	<b>Spese per attività sportive praticate da ragazzi</b> di età compresa tra i 5 e 18 anni per max € 210,00 a ragazzo (palestre, piscine e altre strutture sportive), documentate dalle relative ricevute.
✚	<b>Spese per intermediazione immobiliare</b> (da ripartire tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà), documentate da relative fatture, per un massimo di spesa di € 1.000
✚	<b>Spese canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede</b> , nonché per i canoni relativi a contratti di ospitalità e atti di assegnazione in godimento, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti non lucrativi e cooperative. <b>La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico e non può essere superiore a euro 2.633,00.</b>
✚	<b>Erogazioni liberali a favore di Onlus, di iniziative umanitarie, religiose o laiche in paesi extra Ocse</b> gestite da fondazioni, associazioni, comitati, effettuati tramite banca o ufficio postale ovvero le altre modalità indicate dall'Amministrazione Finanziaria <b>per un importo non superiore a euro 30.000 (detrazione del 26%)</b> .
✚	<b>Erogazioni liberali in denaro</b> a favore delle società sportive dilettantistiche effettuati tramite banca o ufficio postale o le altre modalità indicate dall'Amministrazione Finanziaria <b>per un importo non superiore a euro 1.500,00.</b>
✚	<b>Contributi associativi alle società di mutuo soccorso</b> che si propongono di venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti e di assicurare ai soci un sussidio nel caso di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia <b>per un importo non superiore a euro 1.291,14.</b>

	<b>Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale</b> iscritte nei previsti registri, effettuati tramite banca o ufficio postale ovvero le altre modalità indicate dall'Amministrazione Finanziaria per un importo <b>non superiore a euro 2.065,83.</b>
	<b>Spese veterinarie</b> sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva <b>nel limite massimo di euro 387,34.</b>
	<b>Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico.</b>
	<b>Spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido</b> per un importo non superiore ai 632 euro all'anno per figlio.
	<b>Spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato</b>
	<b>Altri oneri per i quali spetta la detrazione:</b> spese obbligatorie relative ai beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia"; erogazioni liberali in denaro di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di rilevante valore culturale e artistico; erogazioni liberali a favore di enti che operano nel regime dello spettacolo; erogazioni liberali a favore di fondazioni di diritto privato di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale; spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti sordomuti ai sensi della L. n.381/70; erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado; erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; erogazioni liberali a favore popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari.
	<b>Detrazioni per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano</b> (secondo le disposizioni di cui al DPCM n.106/01).
	Donazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" (nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta) <b>finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.</b>

	<b>Valore canone per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale.</b>
	<b>Spese per acquisti di mobili, elettrodomestici, tv e computer effettuati nel 2009.</b>
	<b>Erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici</b> iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro. L'agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici.
	<b>Canoni di affitto di terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori) pagati dai giovani di età inferiore ai 35 anni che siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.</b> Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta. La detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni spetta entro il limite di € 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di € 1.200 annui (importo massimo del canone annuo da indicare nel rigo E82: € 6.318,00).

#### ONERI DEDUCIBILI

	<b>Contributi previdenziali ed assistenziali</b> obbligatori per legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione assicurativa.
	<b>Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari.</b> L'importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro.
	Contributi ed erogazioni liberali <b>a favore di istituzioni religiose</b> , per un importo massimo deducibile di Euro 1.032,91 ad istituzione religiosa.
	<b>Spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap</b> escluse le spese che generano detrazioni dall'imposta.
	<b>Assegno periodico corrisposto al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva</b> , esclusa la quota destinata al mantenimento dei figli e stabilito da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
	<b>Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali.</b>

	<b>Contributi ai fondi integrativi al S.S.N. non superiore ad Euro 3.615,20.</b>
	<p>Altri oneri deducibili diversi da quelli esposti nei precedenti righe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>contributi, donazioni, oblazioni a favore di organizzazioni non governative O.N.G.;</b></li> <li>2. <b>erogazioni liberali a favore di Onlus</b>, associazioni di promozione sociale, alcune fondazioni e associazioni riconosciute;</li> <li>3. <b>erogazioni liberali a favore di enti universitari</b>, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali;</li> <li>4. <b>altri oneri deducibili diversi dai precedenti (1).</b></li> </ol>

**(1)** Rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili; indennità corrisposta per la perdita di avviamento in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione; le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali; 50% delle imposte arretrate; 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento delle procedure di adozione; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

### ONERI DEDUCIBILI AL 20%

**Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date (entro 6 mesi) in locazione per almeno 8 anni** ( se l'acquisto è avvenuto prima del 3 dicembre 2015, il periodo di 6 mesi decorre da tale data). L'agevolazione di cui trattasi riguarda:

- l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie;
- l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie;
- la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

Per fruire dell'agevolazione l'immobile deve essere destinato, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni.

Ubicazione Fabbricati	Data di acquisto	Prezzo

**SPESE PER INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO O AL RISPARMIO  
ENERGETICO**

**Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 50%**

<b>Tipologia (sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1°/01/2013 al 05/06/2013)</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
Riqualificazione energetica	€	
Interventi sull'involucro degli edifici esistenti	€	
Installazione di pannelli solari	€	
Impianti di climatizzazione	€	

**Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 65%**

<b>Tipologia (sostenute dal 6/06/2013 al 31.12.2015)</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
Riqualificazione energetica	€	
Interventi sull'involucro degli edifici esistenti	€	
Installazione di pannelli solari	€	
Impianti di climatizzazione	€	

**Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 36%**

<b>Tipologia spese sostenute:</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nel 2005;</li> <li>• dal 1.10.2006 al 31.12.2006 o in data antecedente al 1.01.2006;</li> <li>• dal 2007 al 2011;</li> <li>• dal 01.01.2012 al 25.06.2012</li> </ul>		
	€	
	€	
	€	

Dati catastali identificativi dell'immobile:

Se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio, l'inquilino) anziché dal proprietario

Estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo:

**Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 41%**

<b>Tipologia (sostenute dal 01.01.2006 al 30.09.2006)</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
	€	
	€	
	€	

Dati catastali identificativi dell'immobile:

Se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio, l'inquilino) anziché dal proprietario

Estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo:		
<b>Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 50%</b>		
<b>Spese Ristrutturazione (sostenute dal 26.06.2012 al 31.12.2015)</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
	€	
	€	
Dati catastali identificativi dell'immobile:		
Se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio, l'inquilino) anziché dal proprietario		
Estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo:		
<b>Spese su mobili e arredamento e grandi elettrodomestici (sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2015)</b>		
<b>Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 65%</b>		
<b>Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità (sostenute dal 04.08.2013 al 31.12.2013)</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
	€	
	€	
Dati catastali identificativi dell'immobile:		
Se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio, l'inquilino) anziché dal proprietario		
Estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo:		

<b>CREDITI D'IMPOSTA (QUADRO G)</b>
Credito d'imposta a seguito del <b>riacquisto della prima casa</b>
Credito d'imposta spettante per <b>le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti</b> , come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità
Credito d'imposta per <b>redditi prodotti in un Paese estero</b> nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo
Credito d'imposta <b>per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009</b> , per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta
Credito d'imposta per <b>l'incremento dell'occupazione a favore dei datori di lavoro</b> che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, <b>hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti</b> (ad esempio, colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e

Molise
<b>Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali</b> , per le parti che si sono avvalse della mediazione (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale). In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di € 500,00. In caso di insuccesso, il credito è ridotto della metà. L'importo del credito d'imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all'interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno
<b>Artbonus</b> , credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura, in particolare per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• interventi di <b>manutenzione, protezione e restauro di beni culturali</b> pubblici;</li> <li>• <b>sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica</b> e realizzazione di nuove strutture;</li> <li>• <b>restauro e potenziamento di strutture esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche</b> o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.</li> </ul> anche <b>se direttamente a favore dei concessionari o affidatari dei beni oggetto di manutenzione</b> , protezione o restauro. Il <b>credito d'imposta è pari al 65% dell'importo erogato</b> (da ripartire in 3 quote annuali di pari importo) e va indicato al rigo G9
<b>Credito d'imposta negoziazione assistita e arbitrato</b> , per le parti che hanno corrisposto nel 2015 il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli in un procedimento di negoziazione assistita o agli arbitri per un arbitrato, in caso di successo della negoziazione o di conclusione dell'arbitrato con lodo. Il credito di imposta è pari al compenso pagato fino a concorrenza di € 250 (rigo G11)

<b>COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO (QUADRO K)</b>
Codice fiscale del condominio ed eventuale denominazione del condominio stesso
Dati catastali del condominio (munirsi di visura catastale), o dati della domanda di accatastamento del condominio (in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni condominiali)
Per ciascun fornitore, i dati identificativi del fornitore e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare (in caso di comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio e per i quali il condominio abbia corrisposto somme superiori a € 258,23 annui)
<b>Versamenti allegati</b>
<b>Versamenti IMU 2015 (acconti e saldi)</b> . Numero bollettini o Modelli F24 _____;
<b>Modelli F24 di versamento degli acconti di imposte e/o contributi</b> : numero modelli _____;

**Modelli F24 di versamento degli acconti relativi alla cedolare secca: n. modelli \_\_\_\_\_**

**Imposte da compensare in F24 nel 2016 con credito da 730**

- <b>Credito da 730</b> da utilizzare in compensazione in F24?	SI	NO
Se è superiore a 15.000 euro → richiesta visto di conformità	SI	NO

**NOTE**

---

---

---

**DESTINAZIONE DELL'OTTO, DEL CINQUE E DUE PER MILLE DELL'IRPEF**

Il contribuente può destinare:

- l'otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità;
- il due per mille della propria IRPEF in favore di un partito politico o di un associazione culturale.

Le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e il due per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere entrambe espresse.

**Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.**

**Si prega di compilare e restituire il sottostante modello.**

**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)**

STATO	CHIESA CATTOLICA	UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO	ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA
CHIESA EVANGELICA VALDESE (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)	CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA	UNIONE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE	SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE
CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA	UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA	UNIONE BUDDHISTA ITALIANA	UNIONE INDUISTA ITALIANA

**AVVERTENZE**

Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)**

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA .....  
Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'

FIRMA .....  
Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIRMA .....  
Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

FIRMA .....

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA .....

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE

FIRMA .....  
Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**AVVERTENZE**

Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.

**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)**

PARTITO POLITICO

CODICE  FIRMA .....

**AVVERTENZE**

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)**

ASSOCIAZIONE CULTURALE

FIRMA .....

Indicare il codice  
fiscale del beneficiario

**AVVERTENZE**

Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle associazioni culturali beneficiarie.